


Banca 
Galileo



**PIANO DI SOSTITUZIONE DEI
TASSI NEI PRODOTTI
INDICIZZATI**

-PIANO SOLIDO E SCRITTO-

1. GLOSSARIO	3
2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
4. PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI NEI PRODOTTI INDICIZZATI	8
4.1 Modalità di sostituzione degli indici.....	8
4.2 Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento.....	8
4.3 Tabella Indici di riferimento e Indici sostitutivi.....	8
5. PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO	9

1. GLOSSARIO

Amministratore/i di benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento: fornitori di indici di riferimento. Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (e.g. *European Money Markets Institute - EMMI* per Euribor).

Benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno Strumento finanziario o per un Contratto finanziario, o il valore di uno Strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Cessazione indice/i di riferimento: indicazione da parte dell'Amministratore della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

Clausola/e di riserva o Clausola/e di fallback: clausola inclusa all'interno di uno Strumento finanziario o di un Contratto che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

Cliente/i o Clientela o Controparte/i: soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con Banca Galileo, in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito o un credito verso Banca Galileo.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

Contratto/i aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o Contratto/i: (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) mutui ipotecari ii) mutui fondiari iii) mutui chirografari iv) contratti a tempo indeterminato v) conti correnti passivi vi) conti deposito vii) certificati di deposito viii) depositi a risparmio).

Contratto/i finanziario/i: ai sensi del Regolamento BMR, rientrano in tale categoria i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE. Nell'ambito del presente documento, il perimetro di applicazione è stato ampliato, includendo tutti i Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB. I contratti finanziari, pertanto, rappresentano un sottoinsieme dei Contratti.

Contributori di benchmark o Contributori di indice/i di riferimento: contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

Interbank Offered Rates o IBOR: serie di indici di riferimento calcolati giornalmente in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.

Operazioni a brevissima scadenza o operazioni overnight: operazioni estinte il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state costituite.

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati o Piano Solido e Scritto o Piano: indica il presente documento relativo alle azioni che Banca Galileo intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l’inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in perimetro in essere con la Clientela e l’invio delle comunicazioni alla Clientela al verificarsi di sostanziali variazioni o cessazione degli indici così come l’invio dell’informativa in caso di aggiornamento del Piano.

Prodotti indicizzati: prodotti il cui valore finanziario (ad es. valore delle cedole) viene definito mediante l’utilizzo di un indice di riferimento (e.g. EURIBOR).

Registro ESMA: registro di indici di riferimento amministrati da enti terzi che sono utilizzabili da parte di enti supervisionati all’interno dell’Unione Europea.

Risk Free Rates o RFRs: indici di riferimento risk free definiti come sostituti degli IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (e.g. Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).

Sede di negoziazione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Strumento/i finanziario/i: si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una Sede di negoziazione o che è negoziato in una Sede di negoziazione, oppure attraverso un internalizzatore sistematico (art. 4, par. 1, punto 20).

Utilizzatore/i di Benchmark o Utilizzatore/i di indice/i di riferimento: enti vigilati tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

Variazione indice/i di riferimento: variazione metodologica sostanziale di un indice di riferimento che non consente di stabilire continuità all’interno dell’indice. Tali variazioni sono comunicate dagli Amministratori degli indici.

2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

In ottemperanza all’art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito “Regolamento BMR”) ed all’art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito “Decreto”), il presente documento rappresenta il “Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati” (c.d. “Piano Solido e Scritto”) ossia le azioni che Banca Galileo Spa intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati dal Gruppo, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l’inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in essere con la Clientela e l’invio delle comunicazioni periodiche.

In particolare, il Regolamento BMR e l’art. 118-bis introducono specifici obblighi che gli utilizzatori di benchmark (o indici) finanziari devono rispettare in caso di:

- emissione e strutturazione di Strumenti finanziari indicizzati a tasso variabile;
- redazione di Contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all’art. 3, paragrafo 1, numero 18), del

Regolamento BMR¹. Ai sensi del menzionato Titolo VI del TUB, risultano esclusi i Contratti con le Banche ed altre controparti finanziarie.

3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli Strumenti finanziari e nei Contratti finanziari, al fine di misurare altresì la performance dei fondi di investimento dell'Unione Europea.

A partire dal 2018, il Regolamento BMR si applica alla fornitura degli indici di riferimento e alla contribuzione dei dati ad essi correlati, consentendo un impiego omogeneo di tali parametri all'interno dell'Unione Europea, con significativi impatti che si riflettono in maniera distinta su Amministratori, contributori e utilizzatori di un *benchmark*.

Tra i principali *benchmark* in ambito bancario vi sono gli "*Interbank Offered Rates*" (IBOR), una serie di indici utilizzati come riferimento per la maggior parte dei Contratti finanziari denominati nelle più importanti valute mondiali.

Gli IBOR sono calcolati in base ai valori di riferimento comunicati dalle banche contributrici agli Amministratori degli indici che provvedono alla loro determinazione e pubblicazione.

A seguito della crisi finanziaria, l'Autorità di Vigilanza ha deciso di riformare il processo di misurazione degli IBOR, prevedendo, in alcuni casi, piani di ritiro/sostituzione di tali parametri. I tassi designati per la sostituzione degli IBOR sono chiamati "*Risk Free Rates*" (RFRs), utilizzati per operazioni a brevissima scadenza (overnight), quasi totalmente privi di rischio e basati sulle transazioni effettivamente condotte in un mercato attivo e liquido. Tali tassi risultano idonei a resistere a periodi di stress e all'evoluzione dei mercati, oltre ad essere considerati difficilmente manipolabili.

Nell'ambito del Regolamento BMR, ai sensi dell'art.3 par 1) e 3), un indice di riferimento (*benchmark*) è definito come "*un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance*".

Il Regolamento BMR contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

- fornitori di indici di riferimento, cioè gli Amministratori che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, lavorazione e determinazione dell'indice;

¹ Art. 3, paragrafo 1, numero 18: "contratto finanziario": a) qualunque contratto di credito quale definito all'art. 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE; b) qualunque contratto di credito quale definito all'art. 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE. Stante quanto specificato, il Regolamento BMR include esclusivamente i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali, come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE. Pertanto, il perimetro di applicazione è stato ampliato dal Decreto, includendo tutti Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.

- contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
- enti vigilati (ossia gli Utilizzatori), tra i quali rientrano le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, gli Utilizzatori di indici di riferimento sono soggetti alle disposizioni contenute nel Regolamento BMR qualora svolgano attività rientranti in una delle seguenti fattispecie:
 - emissione di Strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
 - strutturazione di Strumenti di copertura per Clienti terzi su strumenti cartolarizzati emessi da questi nel caso la Banca abbia scelto o calcolato l'indice o combinazione di indici sottostanti le coperture;
 - strutturazione per conto proprio o di Clienti terzi di Strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o calcolo degli indici sottostanti gli stessi;
 - conclusione con i Clienti di Contratti finanziari (credito ai consumatori, credito immobiliare ai consumatori, aperture di credito e sconfinamenti su c/c di consumatori).

Il Regolamento BMR suddivide gli indici di riferimento in tre categorie:

- 1. critici;
- 2. significativi;
- 3. non significativi;

con requisiti diversi in relazione alla loro natura. Per indici critici si intendono indici per i quali il Regolamento BMR impone alle autorità sovranazionali di definire un indice sostitutivo; per indici significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR consiglia la definizione da parte delle autorità sovranazionali di un indice sostitutivo; per indici non significativi si intendono indici per i quali il Regolamento BMR non impone la designazione di un indice sostitutivo.

Gli Enti vigilati (istituti di credito, OICVM, imprese di investimento) possono utilizzare solo indici di riferimento nell'Unione Europea forniti da un Amministratore ubicato nell'UE e inclusi nel registro ESMA², oppure nel caso di indici di riferimento forniti da un Amministratore ubicato in paesi terzi e "avallati" secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.

Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono un solido piano scritto" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR, che specifica le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni dell'indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito³. Nel caso di emissione o offerta pubblica di Strumenti finanziari rientranti nel perimetro normativo, il prospetto da

² Il Registro ESMA è accessibile sul sito internet al seguente link <https://registers.esma.europa.eu/publication/>.

³ Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR, le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti".

pubblicare deve includere informazioni chiare e ben visibili in merito all'uso di indici forniti da un Amministratore incluso nel registro previsto dalla normativa⁴.

L'art. 3, comma 1, del Decreto di dicembre 2023 ha introdotto, all'interno del TUB, l'art. 118-bis "*Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento*". In particolare, l'art. 118-bis, comma 1, evidenzia l'onere a cura delle Banche e degli intermediari finanziari di pubblicare il menzionato Piano Solido e Scritto, anche per estratto, e di mantenerlo costantemente aggiornato sul proprio sito internet. L'art.118-bis, comma 2, specifica inoltre che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai citati Piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, Banca Galileo Spa opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuto alla redazione e all'aggiornamento del Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.

⁴ Ai sensi dell'art.29 par. 2, inoltre, "*qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un Amministratore incluso nel registro di cui all'art.36 del presente regolamento*".

4. PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI NEI PRODOTTI INDICIZZATI

4.1 Modalità di sostituzione degli indici

Banca Galileo Spa, per quanto concerne gli Strumenti finanziari ed i Contratti, sostituisce tempestivamente i tassi di riferimento secondo le seguenti fattispecie:

Tipologia di Strumenti finanziari	Modalità di sostituzione dell'indice
Strumenti finanziari di provvista	Applicazione delle clausole inerenti agli Strumenti finanziari descritte nei modelli della documentazione d'offerta

Tipologie di contratti	Modalità di sostituzione dell'indice
Contratti stipulati indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB	Applicazione della clausola di fallback presente nel contratto, con specifico rinvio al Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati (Piano solido e scritto) per l'identificazione dell'indice sostitutivo

4.2 Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, Banca Galileo provvede a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice.

Con particolare riferimento ai Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-bis, comma 3, la Banca comunica al Cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

4.3 Indici di riferimento e Indici sostitutivi

In caso di cessazione o variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, se la fornitura dell'indice di riferimento da parte del suo Amministratore fosse sospesa o cessasse, ovvero la sua metodologia di calcolo subisse un cambio significativo accertato dall'autorità competente, l'indice di riferimento alternativo individuato dalla Banca è Euroshort-term rate (ESTR o €STR)

che sarà aumentato o diminuito in base al risultato che si otterrà dalla media semplice tra tutte le differenze che ci sono state tra questo indice e l'Euribor negli ultimi 5 anni, a cui si dovrà sempre aggiungere lo spread indicato nel contratto.

Qualora questo indice non dovesse essere più rilevato la Banca ne individuerà un altro con le modalità previste in specifici Piani di sostituzione, pubblicati sul proprio sito e costantemente aggiornati, le cui modifiche sono comunicate ai clienti almeno una volta l'anno unitamente alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela o alla prima occasione utile.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento sopra riportati, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore o del Legislatore dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente da quanto riportato nel presente documento.

5. PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

In ottemperanza all'art. 118-*bis*, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza.